

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1963

Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del Codice penale in materia di adulterio e di concubinato

ONOREVOLI SENATORI. — Vi è nota la sentenza della Corte costituzionale che — preso in esame il problema della compatibilità o meno dell'articolo 559 del Codice penale con gli articoli 3 e 29 della Costituzione — ha dichiarato « non fondata » la tesi della illegittimità costituzionale di quella norma penale. L'articolo 559 punisce la moglie adultera e il suo correo, a querela del marito di lei, con la reclusione fino a un anno, mentre il marito adultero — salvo il caso ipotizzato dall'articolo 560, in cui tenga una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove — non commette reato.

La tesi della illegittimità afferma che questa disparità di trattamento è in diametricale contrasto col principio di uguaglianza enunciato nell'articolo 3 della Costituzione (a norma del quale « tutti i cittadini... sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso... »), e con quello eccepito dall'articolo 29 della stessa (che vuole il matrimonio « ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi »): la Corte costituzionale ha risposto che il principio di uguaglianza non è vulnerato dalla pur riconosciuta disparità di trattamento che emerge dall'articolo 559 e da quelli immediatamente successivi, perchè

uguaglianza « non può significare che il legislatore sia obbligato a disporre per tutti una identica disciplina, mentre, al contrario, deve essergli consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse ».

Su ciò, in linea di principio, non è possibile dubbio, purchè le situazioni siano davvero diverse nei loro elementi essenziali e non soltanto marginalmente, negli *accidentalia corporis*; se così non fosse, il principio di uguaglianza sarebbe non soltanto vulnerato, ma addirittura distrutto.

È questo ovviamente, per implicito necessario, il pensiero della stessa Corte costituzionale, la quale ha indicato le differenze tra la situazione del marito adultero e quella della moglie adultera — secondo la valutazione che il legislatore penale ne ha fatto per la duplice tutela della fedeltà coniugale e dell'unità familiare — coi seguenti rilievi: « Come per la fedeltà coniugale, così per l'unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità dell'illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può esercitare sulle

più delicate strutture e sui più vitali interessi di una famiglia... non ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito ».

Onde l'articolo 559 non è incostituzionale.

Naturalmente, esprimere in questa sede una opinione critica, favorevole o contraria, su questa pronunzia, sarebbe, più che inopportuno, assurdo: la ricordiamo soltanto perchè, risolto in senso negativo il problema che aveva dinnanzi, la Corte costituzionale ha indicato con chiarezza che « è questione di politica legislativa » stabilire se l'articolo 559 e le altre disposizioni penali relative al matrimonio » soddisfino ogni esigenza, e siano mezzo idoneo e sufficiente per le finalità prese in considerazione »; ed ha rilevato che è problema aperto, e da risolvere, « se sia opportuno che l'infedeltà coniugale sia ancora dalla legge considerata come reato... e se il sistema vigente meriti, comunque, di essere riformato »...

* * *

Alle esigenze così prospettate dalla stessa Corte costituzionale, intende sopperire, col vostro auspicato consenso il presente disegno di legge. Ad illustrare il quale dovremo fare non breve discorso, se non ci sembrasse doveroso in questa sede, accennare soltanto ai principali aspetti di esso.

Le questioni che la materia in esame suggerisce sono sostanzialmente due. La prima: se siano tuttora valide (supposto che lo siano mai state) le ragioni di una diversa disciplina dell'adulterio della moglie e di quello del marito. La seconda: se, per eliminare l'attuale disparità regolando con identica disciplina le due ipotesi, si debba — come noi fermamente riteniamo — eliminare dal campo penale l'adulterio, escludendo l'infedeltà coniugale dal novero dei reati: o invece (ipotesi che formuliamo soltanto per escluderla) si debbano estendere all'adulterio del marito le norme punitive che, nel diritto vigente, colpiscono l'adulterio della moglie.

* * *

Delle due questioni accennate, ci sembra evidente che la prima vada risolta in senso negativo. Riteniamo cioè che debba essere

adottato un identico trattamento nei confronti del coniuge infedele dell'uno e dell'altro sesso. Non soltanto per ovvie ragioni di ordine generale relative alla profonda trasformazione — avvenuta nell'ultimo trentennio — della condizione e della posizione della donna nel complesso delle strutture sociali, e alla conquistata parità dei diritti femminili. Nè solo per la *diversa funzione cui la donna* adempie e per l'apporto finanziario che essa dà, lavorando, all'economia familiare, da quando è divenuta anacronistica l'antica visione patriarcale per la quale era massimo elogio dire di lei che *domum mansit lanam fecit*. Ma anche perchè, in realtà, il pericolo, così di frequente indicato come ragione del diverso trattamento, della *turbatio sanguinis* e della introduzione di un figlio adulterino estraneo nel complesso familiare sussiste anche nel caso di adulterio del marito con una donna nubile: non sembra infatti che l'ipotesi del figlio naturale adulterino — avuto con un estraneo — che entra nella famiglia di costei differisca gran che dalla prima, nè sotto l'aspetto giuridico, nè sotto l'aspetto sociale.

D'altronde quale più stridente contraddizione in termini di quella contenuta nel codice vigente, che, pur non considerando reato l'adulterio del marito, concede poi, con l'articolo 587 (norma che ci auguriamo sparisca presto dal nostro sistema penale), *alla moglie non meno che* al marito omicida il così detto beneficio della « cagion d'onore », in caso di sorpresa del coniuge adultero nell'atto della congiunzione carnale? Riassumendo: a nostro avviso, la parità di trattamento si impone, più che come un problema di opportunità, come una inderogabile esigenza di giustizia.

* * *

Rimane da considerare il secondo problema, quello cioè della estensione al marito adultero delle norme punitive sancite contro la moglie, o della eliminazione dal novero dei reati dei fatti contrari alla fedeltà coniugale.

A favore di questa seconda soluzione militano, secondo il nostro fermo convincimento, ragioni decisive.

Non è necessario spendere parole per escludere la prima soluzione — quella estensiva — che, lungi dal rafforzarli, avrebbe l'effetto di affievolire notevolmente i vincoli familiari e lo stesso fondamento della famiglia. È infatti un dato di esperienza indiscutibile che, quando è proposta una querela di adulterio — peggio se il processo si definisce con una condanna che deve essere materialmente espiata — si elimina ogni possibilità, per quanto remota, di ricomposizione dell'unità familiare e il danno dei figli diventa irreparabile. Se si moltiplicassero le querele e le condanne per adulterio, questo danno sarebbe enormemente maggiore.

Per contro deve rimanere ferma (con le modifiche eventualmente opportune per coordinare le norme dei due Codici) la situazione civile dell'adulterio, nel senso che lo adulterio è e deve restare, una causa, anzi — per l'articolo 151 del Codice civile — la prima delle cause di separazione legale per colpa.

Per questo siamo convinti che l'infedeltà coniugale non debba ulteriormente considerarsi reato e che la miglior soluzione — anzi l'unica — dei problemi che in questa materia si pongono al Parlamento e al Paese, consista nella abrogazione pura e semplice degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del Codice penale.

Trattandosi di problema così legato alla trasformazione in atto del costume italiano, ci pare non inutile sottolineare come a favore o della abrogazione o comunque di una modifica degli articoli in questione ebbero a pronunciarsi la totalità dei movimenti femminili dei Partiti e delle Associazioni femminili sia in dichiarazioni ufficiali rese alla stampa, sia nella formulazione dei programmi elettorali. Nè inutile appare ricordare, in tempi in cui da tutti si auspica una sempre più stretta collaborazione europea, come la

sentenza della Corte costituzionale ebbe a suscitare stupore e sorpresa nell'ambito dei paesi occidentali sì che un quotidiano tedesco conservatore (Die Welt), ebbe ad affermare sotto il titolo « La sbalorditiva sentenza della Corte costituzionale »: « Di anno in anno in molti campi della vita l'Europa occidentale si rimpiccolisce sempre più. Chi saluta il progresso e lo vorrebbe ulteriormente promuovere non dovrebbe tuttavia farsi fuorviare dalla illusione che la comune tradizione dei Paesi dell'Occidente sia quasi automaticamente garanzia di una integrazione nel campo morale. Quanto oggi ancora in questo campo siano forti le differenze riconducibili a ragioni storiche, tra i sei popoli della Comunità europea, l'ha mostrato con una evidenza particolare una sentenza pronunciata in questi giorni dalla Corte costituzionale italiana. I custodi della Costituzione italiana ritengono pienamente consona con la Costituzione e con il " generale sentire " che una moglie adultera sia punita con la prigione, mentre un marito adultero non sia in generale punito. Questa sentenza ha incontrato la recisa opposizione degli strati più consapevoli della popolazione italiana. In altri Paesi della Comunità dei " Sei " nei quali " il generale sentire " da gran tempo si differenzia nel modo più profondo da quello degli italiani, che la Corte costituzionale attesta, la sentenza non può che apparire sbalorditiva. Sono dunque evidenti le differenze nella valutazione morale ed è parimenti chiaro che nessuno le vorrà integrare e livellare in una Europa integrata. Sarà tuttavia necessario accordarsi su alcuni criteri comuni fondamentali ».

Pare dunque ai proponenti che accanto alle ragioni di carattere giuridico siano da tener presenti motivi di costume e i pareri precisi della parte più sensibile della opinione pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

—
Articolo unico.

Gli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del
Codice penale sono abrogati.